



PREMESSA

La Legge 104 del 1992 disciplina agevolazioni rivolte sia ai lavoratori portatori di handicap che a quei lavoratori che abbiano un figlio o parente disabile.

Il concetto di handicap previsto da questa norma è caratterizzato dalla “**gravità**” così come riconosciuta dalle apposite commissioni AUSL. Tale criterio, fondato su parametri diversi rispetto all’inabilità, non coincide necessariamente con una disabilità riconosciuta anche al 100%.

Di seguito saranno trattate le prestazioni previste dalla Legge 104/1992 e dalla Legge 388/2000 che vedono nell’INPS uno degli enti erogatori preposti.

In particolare, sono a carico dell’INPS solo le prestazioni spettanti ai lavoratori assicurati per le indennità di maternità presso l’Istituto stesso. Sono quindi esclusi dal godimento dei permessi trattati in questo testo i lavoratori domestici, a domicilio, i lavoratori sospesi a zero ore o disoccupati perché a queste categorie non spetta il congedo parentale.

La Sede Regionale INPS per l’Emilia Romagna ha chiarito, in data **22/03/06**, che ai dipendenti dell’Azienda Poste Italiane S.p.A., ad esempio, tali indennità non spettano in quanto il contributo per le prestazioni di maternità non è dovuto all’INPS. Tale azienda, infatti, provvede in proprio all’erogazione del relativo trattamento.

Diversamente, le prestazioni ex art.33 L.104/92, così come il congedo biennale previsto dalla L.388/00, spettano al **pensionato** che esplica attività lavorativa come dipendente privato, in quanto lo stesso versa la contribuzione di maternità all’INPS (parere D.C. Prestazioni a sostegno del reddito **07/10/2004**).

Nella parte generale saranno trattati quegli aspetti comuni a tutti i tipi di prestazioni mentre, successivamente, ogni beneficio sarà approfondito nel dettaglio.

Per l’utilizzo della certificazione provvisoria occorre utilizzare molta cautela e confrontarsi con le sedi INPS.

PARTE GENERALE

Requisiti sanitari. La certificazione

Durata massima

Per ottenere i benefici previsti dalla Legge 104/92 ed il congedo biennale retribuito di cui all’art. 42 comma 5 T.U. 151/2001 è necessaria l’attestazione dello stato di handicap grave. Questo viene certificato dall’apposita commissione dell’ASL territorialmente competente, ai sensi dell’art. 4, comma 1, Legge n. 104/92 o **provvisoriamente** e per la **durata massima di 6 mesi** (*si ritiene che tale limite non si applichi ai malati oncologici – come da disposizione di legge*), da medico specialista nella patologia denunciata in servizio presso l’AUSL. **Si ritiene che la certificazione provvisoria si possa utilizzare solo dopo i 90 giorni dalla presenta-**

zione della domanda all’ASL, anche in questo caso con l’esclusione dei malati oncologici (*vedi paragrafo successivo*).

Comunque, **entro 6 mesi** dalla data della certificazione provvisoria deve intervenire il giudizio definitivo della Commissione sanitaria. Trascorso tale periodo i permessi potranno essere fruiti dall’interessato solo a condizione che lo stesso rilasci **dichiarazione** di essere a conoscenza che in caso di diniego della ASL circa il riconoscimento dell’handicap in situazione di gravità le prestazioni non potranno essere riconosciute, con conseguente impegno alla **restituzione all’INPS** (così anche la **Circolare INPS 32/2006**).

Tuttavia con **messaggio n. 8151 del 29/3/2007** l’INPS ha precisato che l’attivazione delle successive fasi di effettivo recupero delle prestazioni erogate deve essere